



## TRIBUNALE DI TIVOLI

Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta in data odierna, esaminati gli atti di causa e le deduzioni formulate dalle parti;

rilevato che parte opponente ha chiesto sospendersi la provvisoria esecuzione del decreto opposto;

ritenuto, alla luce delle contestazioni di parte opponente e della documentazione in atti depositata, che sia necessario disporre la sospensione della provvisoria esecuzione;

ritenuto, infatti, che la individuazione e determinazione del saldo di conto corrente (e, quindi, la verifica in ordine alla sussistenza ed esatta consistenza del credito azionato in monitorio) dipenda dalla risoluzione di questioni di diritto da affrontarsi in sede di merito;

ritenuto, sotto altro verso, che la presente causa sia soggetta a procedimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 comma 1 bis e comma 4 lett. a) del D. lgs. 28/2010 e succ. modifiche;

### **P.Q.M.**

- sospende la provvisoria esecuzione del decreto opposto;
- assegna alle parti termine di giorni 15 decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza per l'avvio del procedimento di mediazione;
- fissa, per la verifica in ordine al rituale esperimento della procedura suddetta, l'udienza del 29 maggio 2019 ore 9.30;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Tivoli, 17/12/2018

**Il Giudice**